

Isa 550 – Parti correlate

Giacomo Manzana Elena Iori   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

► Struttura del principio di revisione

Oggetto

Natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate

Obiettivi

Definizioni

Regole

- 1) Procedure di valutazione del rischio e attività correlate
 - *Comprensione dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con le parti correlate*
 - *Prestare attenzione alle informazioni sulle parti correlate in sede di riesame delle registrazioni o dei documenti*
 - *Condivisione delle informazioni sulle parti correlate con il team di revisione*
- 2) Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate
- 3) Risposte di revisione ai rischi di **errori significativi associati** a rapporti e operazioni con parti correlate
 - *Identificazione di parti correlate o di operazioni significative con parti correlate precedentemente non identificate o non portate a conoscenza del revisore*
 - *Operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla normale attività aziendale*
 - *Asserzioni in merito al fatto che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato*
- 4) Valutazione della contabilizzazione e della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate identificate
- 5) Attestazioni scritte
- 6) Comunicazione con i responsabili delle attività di governance
- 7) Documentazione



Oggetto

1. Il presente principio di revisione **tratta delle responsabilità del revisore** relativamente ai **rapporti e alle operazioni con parti correlate nella revisione contabile del bilancio**.

In particolare, approfondisce le modalità con cui i principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315, n. 330 e n. 240 si applicano con riferimento **ai rischi di errori significativi** associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate.

Rinvio:

Isa 315 → L'identificazione e la valutazione dei rischi di **errori significativi**

Isa 330 → Le **risposte del revisore ai rischi identificati** e valutati

Isa 240 → Le responsabilità del revisore relativamente **alle frodi**



Natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate

2. Molte operazioni con parti conciate **rientrano nel normale svolgimento** dell'attività aziendale.

Esse **possono non comportare rischi di errori significativi** nel bilancio **più elevati** rispetto a quelli relativi a operazioni similari con parti non correlate.

Tuttavia, **la natura dei rapporti** e delle operazioni con parti correlate **può, in alcune circostanze, generare rischi più elevati** di errori significativi nel bilancio rispetto a quelli connessi a operazioni con parti non correlate.

Per esempio:

- le parti correlate possono **operare mediante una serie ampia e complessa di rapporti e strutture**, con un corrispondente aumento della complessità delle operazioni con parti correlate;
- i **sistemi informativi possono essere inefficaci** nell'identificare e riepilogare operazioni e saldi in essere tra un'impresa e le sue parti correlate;
- le operazioni con parti correlate **possono non essere effettuate secondo i normali termini e condizioni di mercato**; per esempio, alcune operazioni con parti correlate *possono essere effettuate senza corresponsione di corrispettivo*.



Obiettivi

9. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

- a) **acquisire una comprensione dei rapporti e delle operazioni** con parti correlate sufficiente per poter:
 - i) **individuare eventuali fattori di rischio di frode** derivanti da rapporti e operazioni con parti correlate che siano **rilevanti** ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi di **errori significativi** dovuti a frodi;
 - ii) **concludere**, sulla base degli elementi probativi ottenuti, **se il bilancio**, per quanto influenzato da tali rapporti e operazioni:
 - a. fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero
 - b. non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità);
- b) (laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate) **acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto se i rapporti e le operazioni con parti correlate siano stati appropriatamente identificati, contabilizzati e presentati** in bilancio in conformità al quadro normativo stesso.



Definizioni

10. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:

- a) **Operazione conclusa a normali condizioni di mercato** — Un'operazione conclusa ●secondo termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore **disponibili a concludere la transazione ●●che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente** l'uno dall'altro, perseguendo ciascuno i propri interessi.



Definizioni

10. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:

b) **Parte correlata** — Una parte che sia: (Rif.: Pan. A4-A7)

i) una parte correlata secondo **la definizione del quadro normativo** sull'informazione finanziaria applicabile; ovvero (→)

ii) laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca, in merito alle parti correlate, **disposizioni minime ovvero non ne preveda alcuna:**

a. una persona o un'impresa ● che abbia il **controllo** o ●● eserciti **un'influenza notevole** sull'impresa che redige il bilancio, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari **[controllanti]**;

b. un'altra impresa sulla quale l'impresa ● che redige il bilancio **abbia il controllo** ovvero ●● **eserciti un'influenza notevole**, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari **[controllate]** ; ovvero

c. un'altra impresa che sia **sotto controllo comune** con l'impresa che redige il bilancio avendo **[soggette al comune controllo]** :

i. un assetto proprietario di controllo comune;

ii. proprietari che siano familiari stretti; ovvero

iii. membri della direzione con responsabilità strategiche in comune.

Tuttavia, imprese che **siano sotto il comune controllo di uno Stato** (ossia di un ente nazionale, regionale o locale) non sono considerate correlate a meno che siano impegnate insieme in operazioni significative o condividano risorse in misura significativa.

Codice civile - Parti correlate

Il n. 22-bis) dell'art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. 173/2008, prevede che nella Nota integrativa devono essere **illustrate le operazioni realizzate con parti correlate**, precisando ● l'importo, ●● la natura del rapporto e ●●● ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano ● rilevanti e ●● non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

«**Rilevanti**»: operazioni che posseggono i requisiti di significatività e rilevanza statuiti dall'Oic 11

«**Non a condizioni di mercato**»: da considerare non solo le condizioni riferite al corrispettivo o ai termini di pagamento, ma anche alle motivazioni «a monte» che hanno indotto la società a compiere l'operazione con la parte correlata anziché con terzi indipendenti

Le informazioni possono essere **aggregate** secondo la loro natura (ad esempio, acquisti e cessioni di beni oppure prestazioni di servizi rese o ricevute), salvo quando la separata evidenziazione è necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Ias 24 – Definizione Parti correlate

- 1) La **parte**, direttamente o indirettamente:
 - **controlla** l'entità, ne è **controllata**, oppure è sotto **comune controllo** (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate)
 - detiene una **partecipazione** nell'entità tale da poter esercitare **un'influenza notevole** su quest'ultima
 - **controlla congiuntamente** l'entità
- 2) La parte è una società **collegata** dell'entità
- 3) La parte è una **joint venture** in cui l'entità è una partecipante
- 4) La parte è uno dei **dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità** o della sua controllante
- 5) La parte è uno **stretto familiare** di uno dei soggetti di cui ai punti 1) o 4)
- 6) La parte è **un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole** da parte di uno dei soggetti di cui ai punti 4) o 5)
- 7) La parte è un **piano per benefici successivi** alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità, o di un'entità ad essa correlata

Ias 24 – Definizione Parti correlate: operazioni

Ogni **trasferimento** di **risorse**, di **servizi** o di **obbligazioni** tra parti correlate, *indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*

Ad esempio:

- acquisti o vendite di beni;
- acquisti o vendite di immobili ed altre attività;
- servizi resi o ricevuti;
- leasing;
- trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- licenze d'uso;
- finanziamenti, prestiti e apporti di capitale in denaro o in natura;
- garanzie reali o personali rilasciate o ricevute;
- estinzione di passività;
- retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Attenzione

A6. Le parti correlate, in virtù della loro capacità di esercitare un controllo o un'influenza notevole, **possono trovarsi in una posizione tale da esercitare un'influenza dominante sull'impresa o sulla sua direzione.**

La considerazione di tale comportamento è rilevante per identificare e valutare i **rischi di errori significativi dovuti a frode.**

► Regole

► Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

11. Nell'ambito delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate da svolgere nel corso della revisione contabile, stabilite dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315 e n. 240, il revisore deve svolgere le procedure di revisione e le attività correlate di cui ai paragrafi 12-17 per **acquisire informazioni rilevanti ai fini dell'identificazione dei rischi di errori significativi** associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate.

- *Comprensione dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con le parti correlate*
- *Prestare attenzione alle informazioni sulle parti correlate in sede di riesame delle registrazioni o dei documenti*
- *Condivisione delle informazioni sulle parti correlate con il team di revisione*

Rinvio:

Isa 315 → L'identificazione e la valutazione dei rischi di **errori significativi**

Regole

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

► *Comprensione dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con le parti correlate*

12. La **discussione tra i membri del team di revisione** richiesta dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315 e n. 240 deve comprendere anche la considerazione specifica che **il bilancio possa contenere errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**, derivanti da rapporti e operazioni dell'impresa con parti correlate. (Rif.: Pan. A9-A10)

13. Il revisore deve **svolgere indagini presso la direzione** riguardo:

- a) **l'identità delle parti correlate dell'impresa**, inclusi i cambiamenti rispetto al periodo amministrativo precedente; (Rif.: Parr. Alt-A14)
- b) **la natura dei rapporti tra l'impresa e tali parti correlate**;
- c) **la tipologia e le finalità delle operazioni** che l'impresa ha eventualmente posto in essere con tali parti correlate durante il periodo amministrativo.

14. Il revisore deve **svolgere indagini presso la direzione e altri soggetti all'interno dell'impresa, e svolgere altre procedure di valutazione del rischio considerate appropriate**, al fine di acquisire una **comprensione dei controlli, ove presenti, che la direzione ha istituito al fine** di: (Rif.: Parr. A15-A20)

- a) **identificare, contabilizzare e presentare in bilancio** i rapporti e le operazioni con parti correlate in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) **autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi** con parti correlate; (Rif.: Par. A21)
- c) **autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi** che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale.

Regole

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

► *Prestare attenzione alle informazioni sulle parti correlate in sede di riesame delle registrazioni o dei documenti*

15. Nel corso della revisione contabile, il revisore deve **prestare attenzione**, in sede di ispezione di **registrazioni o documenti**, **agli accordi** o ad altre informazioni che possono indicare l'esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore. (Rif.: Pan. A22-A23)

In particolare, il revisore deve **ispezionare** quanto di seguito elencato per raccogliere indizi sull'esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso:

- a) le **conferme da parte di banche e dei legali** acquisite nel corso delle procedure di revisione;
- b) i **verbali delle assemblee dei soci** e delle riunioni dei responsabili delle attività di governance;
- c) le **altre registrazioni o i documenti** che il revisore consideri necessari nelle circostanze dell'impresa.

16. Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di revisione richieste nel paragrafo 15, ovvero mediante altre procedure di revisione, **identifichi operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale**, egli deve svolgere indagini presso la direzione in merito: (Rif.: Parr. A24-A25)

- a) alla natura di tali operazioni; (Rif.: Par. A26)
- b) al possibile coinvolgimento di parti correlate. (Rif.: Par. A27)

Regole

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

► *Condivisione delle informazioni sulle parti correlate con il team di revisione*

17. Il revisore deve **condividere le informazioni** acquisite sulle parti correlate dell'impresa con gli altri membri del team di revisione. (Rif.: Par. A28)

Regole

► Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate

18. Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve **identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi vi siano rischi significativi.**

A tal fine, il revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale come operazioni che danno origine a rischi significativi.

19. Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate in relazione a parti correlate, **identifichi fattori di rischio di frode** (incluse le circostanze riguardanti l'esistenza di una parte correlata con un'influenza dominante), egli deve considerare tali informazioni in sede di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frode in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240. (Rif.: Par. A6 e A29-A30 →)

Regole

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate

← Rif.: Par. A6 e A29-A30 Linee guida

A6. Le parti correlate, in virtù della loro capacità di esercitare un controllo o un'influenza notevole, **possono trovarsi in una posizione tale da esercitare un'influenza dominante sull'impresa o sulla sua direzione**. La considerazione di tale comportamento è rilevante per identificare e valutare i **rischi di errori significativi dovuti a frode**.

A29. Esempi (...) **Gli indicatori di una influenza dominante** esercitata da una parte correlata **includono le seguenti situazioni:**

- la parte correlata **ha posto il veto su decisioni aziendali significative** prese dalla direzione o dai responsabili delle attività di governance;
- le operazioni significative sono rimesse **all'approvazione finale della parte correlata**;
- **dibattito limitato, o del tutto assente, tra la direzione e i responsabili delle attività di governance** in merito alle proposte di affari pervenute dalla parte correlata;
- le operazioni che coinvolgono la parte correlata (o un familiare stretto della stessa) sono **raramente riesaminate ed approvate in modo indipendente**.

(...)

A30. (...) Esempi. **Indicatori:**

- un **avvicendamento insolitamente frequente ai vertici della direzione, ovvero dei consulenti**, può indicare prassi aziendali eticamente scorrette o fraudolente poste in essere nell'interesse di parti correlate;
- il **ricorso senza apparente motivazione economica ad intermediari d'affari per operazioni significative** può indicare che la parte correlata potrebbe avere un interesse in tali operazioni mediante il controllo su tali intermediari a fini fraudolenti;
- l'evidenza di una **eccessiva partecipazione o interessamento della parte correlata alla selezione dei principi contabili o alla definizione di stime contabili significative** può indicare la possibilità di una falsa informativa finanziaria.

Regole

► Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate

20. Nell'ambito delle regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 riguardanti le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati, **il revisore definisce e svolge procedure di revisione conseguenti per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati** sui rischi identificati e valutati di **errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate**. Tali procedure di revisione devono includere quelle richieste nei paragrafi 21-24. (Rif.: Pan. A31-A34 →)

Rinvio:

Isa 330 → Risposte del revisore ai **rischi identificati e valutati**

Regole

Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate

← Rif.: Par. A32-A33 Linee guida

A32. Esempio: in presenza di un rischio significativo identificato e valutato che la direzione non abbia appropriatamente contabilizzato o presentato in bilancio determinate operazioni con parti correlate, **le procedure di validità che il revisore può svolgere sono:**

- **la richiesta di conferma o discussione** su specifici aspetti di operazioni con intermediari quali banche, studi legali, garanti o agenti, ove ciò sia fattibile e non vietato da leggi, regolamenti o principi etici;
- **la richiesta di conferma alle parti correlate** circa finalità, condizioni specifiche o importi delle operazioni con loro effettuate (tale procedura di revisione può essere meno efficace quando il revisore reputi probabile che l'impresa possa influenzare le parti correlate nelle risposte da queste fornite al revisore stesso);
- ove applicabile, **la lettura critica del bilancio delle parti correlate, o di altre informazioni finanziarie pertinenti**, se disponibili, per ottenere evidenza della contabilizzazione di tali operazioni nelle registrazioni contabili delle parti correlate stesse.

A33. Se il revisore ha identificato e valutato un significativo rischio di errori significativi dovuti a frode a causa della presenza di una parte correlata con influenza dominante,, oltre a quanto richiesto dalle regole generali del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, **egli può svolgere le procedure di revisione esemplificate di seguito**; ciò **al fine** di acquisire **una comprensione dei rapporti d'affari** che tale parte correlata può aver stabilito direttamente o indirettamente con l'impresa e per determinare la necessità di ulteriori appropriate procedure di validità. In particolare, il revisore può:

- **svolgere indagini e discutere tale aspetto con la direzione e i responsabili** delle attività di governance;
- **svolgere indagini presso la parte correlata**;
- **ispezionare i contratti significativi** con la parte correlata;
- **svolgere una appropriata ricerca di informazioni**, ad esempio mediante Internet o specifiche banche dati esterne che gestiscono informazioni sulle aziende;
- **riesaminare le segnalazioni di anomalie da parte del personale dipendente.**

Regole

Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate

► *Identificazione di parti correlate o di operazioni significative con parti correlate precedentemente non identificate o non portate a conoscenza del revisore*

21. Qualora il revisore identifichi **accordi** o **informazioni che possano indicare l'esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate** che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, **egli deve stabilire se le circostanze sottostanti confermano l'esistenza di tali rapporti o operazioni.**

22. Qualora il revisore identifichi **parti correlate** ovvero **operazioni significative con parti correlate** che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, **egli deve:**

a) comunicare prontamente le relative informazioni agli **altri membri del team di revisione**; (Rif.: Par. A35)
b) laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile **stabilisca disposizioni in merito alle parti correlate:**

i) richiedere alla direzione di identificare tutte le operazioni con tali parti correlate recentemente identificate ai fini di una ulteriore valutazione da parte del revisore;

ii) svolgere indagini sul motivo per cui i controlli dell'impresa sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate non hanno consentito l'identificazione o l'evidenziazione dei rapporti e delle operazioni con tali parti correlate;

c) **svolgere appropriate procedure di validità** con riferimento a tali parti correlate recentemente identificate o ad operazioni significative realizzate con le stesse; (Rif.: Par. A36)

d) **riconsiderare il rischio** che possano esistere **altre parti correlate** o altre **operazioni significative** con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, e svolgere ulteriori procedure di revisione, secondo quanto ritenuto necessario;

e) se la mancata evidenziazione da parte della direzione **appare intenzionale** (e quindi indicativa di un rischio di errore significativo dovuto a frode), valutarne le implicazioni sulla revisione contabile. (Rif.: Par. A37)

Regole

Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate

► *Operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla normale attività aziendale*

23. Con riferimento ad operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla normale attività aziendale, **il revisore deve:**

(a) **ispezionare i contratti o gli accordi sottostanti**, ove presenti, e valutare se:

i) la logica economica sottostante a tali operazioni (o la sua assenza) indica che le operazioni sono state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per occultare appropriazioni illecite di attività dell'impresa;¹¹ (Rif.: Parr. A38-A39)

ii) i termini delle operazioni sono coerenti con le spiegazioni fornite dalla direzione;

iii) le operazioni sono state appropriatamente contabilizzate e presentate in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

b) acquisire elementi probativi in merito al fatto se **le operazioni sono state appropriatamente autorizzate e approvate**. (Rif.: Pan. A40-A41)

Regole

Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate

- *Asserzioni in merito al fatto che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato*

24. Qualora **la direzione abbia espresso una asserzione** nel bilancio in merito al fatto che un'operazione con parti correlate **è stata effettuata a condizioni equivalenti** a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su tale asserzione. (Rif.: Parr. A42-A45)

Regole

► Valutazione della contabilizzazione e della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate identificate

25. Al fine di formarsi un **giudizio sul bilancio** in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, il revisore deve valutare: (Rif.: Par. A46)

- a) se i rapporti e le operazioni con parti correlate identificate **siano stati appropriatamente contabilizzati e presentati in bilancio** in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; (Rif: Par. A47)
- b) se gli effetti dei rapporti e delle operazioni con parti correlate:
 - i) impediscano al bilancio di fornire una **corretta rappresentazione** (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero
 - ii) **rendano il bilancio fuorviante** (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità)

Regole

► Attestazioni scritte

26. Laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile **stabilisca disposizioni sulle parti correlate, il revisore deve acquisire attestazioni scritte** dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance che: (Rif.: Par. A48-A49)

- a) essi **hanno portato a conoscenza** del revisore l'identità delle parti correlate dell'impresa e tutti i rapporti e operazioni con parti correlate di cui siano a conoscenza;
- b) essi **hanno appropriatamente contabilizzato** e presentato in bilancio tali rapporti e operazioni in conformità alle disposizioni del quadro normativo.

Regole

► Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

27. Il revisore **deve comunicare ai responsabili delle attività di governance** **gli aspetti significativi emersi** durante la revisione contabile connessi con le parti correlate dell'impresa. Ciò tranne che il caso in cui **tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti** nella gestione dell'impresa. (Rif.: Par. A50)

Regole

► Documentazione

28. Il revisore deve includere nella documentazione di revisione ● **i nomi delle parti correlate identificate** e ●● la **natura dei rapporti con parti correlate**.

Manzanalori Associati
STUDIO COMMERCIALISTI

LimaRe
SOCIETA' REVISIONE

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.LimaRe.it Re
www.manzana.it VII